

Spetta al giudice che procede la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre ammissione all'abbreviato.

(Cass. Pen. Sez. III, 27 novembre 2020-23 dicembre 2020, n. 37202)

La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato spetta, ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen., al giudice che procede e, quindi, ove sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, al tribunale, quale "giudice competente per il giudizio" ai sensi dell'art. 457, comma 1, c.p.p., e non al giudice per le indagini preliminari. (Fattispecie in cui la restituzione nel termine era stata chiesta sul presupposto della nullità della notificazione del decreto di giudizio immediato).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.I.S., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza in data 15/07/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Corbo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. De Masellis Mariella, che ha

chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa e depositata il 15 luglio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine avanzata nell'interesse di L.I.S. per proporre domanda di ammissione al giudizio abbreviato in relazione a decreto di giudizio immediato.

A fondamento della decisione, il G.i.p. ha osservato che la nullità della notificazione del decreto di giudizio immediato, determinata dalla violazione dell'obbligo di consegnare l'atto a mani proprie, imposto dallo stato di detenzione dell'imputato, è stata sanata dal rilascio di procura speciale, da parte di quest'ultimo, al difensore, al fine di richiedere il giudizio abbreviato, a far data dal giorno del rilascio della procura speciale.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe L.I.S., con atto a firma dell'avvocato Francesco Paolo Maurigi, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), avendo riguardo alla ritenuta competenza del giudice per le indagini preliminari a provvedere sulla richiesta di ammissione al giudizio abbreviato in relazione a decreto di giudizio immediato.

Si deduce che la competenza a provvedere sulla richiesta dell'imputato di restituzione nel termine per presentare istanza di accesso al rito abbreviato a seguito di emanazione di decreto di giudizio immediato non spetta al giudice per le indagini preliminari, ma al giudice del dibattimento (si cita Sez. 1, n. 15771 del 2017).

Si osserva che questa soluzione è imposta dalla regola secondo cui, una volta decorsi i termini previsti dall'art. 458 c.p.p. per presentare istanza di giudizio abbreviato, gli atti debbono essere trasmessi al giudice competente per il giudizio, a norma dell'art. 457 c.p.p., comma 1. Si aggiunge che ad identica conclusione conduce anche l'art. 175 c.p.p., comma 4, in forza del quale sulla richiesta di restituzione del termine decide il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), avendo riguardo alla ritenuta esclusione di una situazione di forza maggiore per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'imputato.

Si deduce che l'imputato non ha potuto osservare il termine stabilito a pena di decadenza per chiedere l'ammissione al giudizio abbreviato per causa di forza maggiore, e precisamente per lo stato di detenzione, e che, a tal proposito, non assume alcun rilievo la conoscenza, da parte del medesimo imputato, del decreto di giudizio immediato (si cita Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, Rv. 233419). Si rappresenta, in particolare, che la procura speciale rilasciata al difensore fa riferimento a due riti speciali, e non esprime, quindi, quale fosse all'epoca il rito prescelto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. La questione posta nel primo motivo attiene alla individuazione del giudice competente a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per presentare istanza di giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato.

Secondo l'unico precedente specifico massimato in argomento, la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato spetta, ex art. 175 c.p.p., comma 4, al giudice che procede e, quindi, nel caso in cui sia emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, al tribunale, quale giudice che procede al dibattimento, e non al giudice per le indagini preliminari (così Sez. 1, n. 15771 del 08/02/2017, Galea, Rv. 269699-01).

Ad avviso del Collegio, il principio richiamato deve essere condiviso.

Invero, nell'ambito dell'art. 175 c.p.p., che disciplina l'istituto della restituzione nel termine, il comma 4 dispone: "Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione".

Ora, come osserva la decisione citata, "Nel caso di introduzione dello speciale rito immediato ai sensi dell'art. 456 c.p.p. il giudice che sta procedendo è il Tribunale in quanto "giudice competente per il giudizio" secondo la definizione dell'art. 457 c.p.p., comma 1: non rileva dunque che sull'eventuale richiesta di giudizio abbreviato dopo la notificazione all'imputato del decreto che dispone il giudizio immediato debba pronunciarsi il g.i.p., poichè nel caso in cui la richiesta non sia formulata tempestivamente lo sviluppo del rapporto processuale ha comportato l'approdo alla fase dibattimentale con l'individuazione del giudice che la sta celebrando quale giudice procedente".

3. Nè la soluzione può essere diversa quando la restituzione nel termine è chiesta sul presupposto della nullità della notificazione del decreto di giudizio immediato.

Invero, come più volte osservato in giurisprudenza, nel caso di nullità della notificazione del decreto di giudizio immediato al difensore, trova applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. c.p.p. e spetta, pertanto, al giudice del dibattimento il dovere di rinnovare la notificazione del decreto medesimo (cfr. Sez. 1, n. 39575 del 27/06/2014, Usai, Rv. 260905-01, e Sez. 1, n. 41733 del 06/10/2014, Varroni, Rv. 229857-01). In applicazione di questo principio, tra l'altro, si è anche affermato che è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, rilevata la inosservanza dei termini di comparizione per la tardiva notificazione all'imputato del decreto di giudizio immediato, rimetta gli atti al giudice per

le indagini preliminari per la rinnovazione della notifica (così Sez. 1, n. 6124 del 13/01/2009, De Felice, Rv. 243226-01, la quale ha risolto il conflitto insorto fra tribunale e giudice per le indagini preliminari, dichiarando la competenza del primo a provvedere alla rinnovazione della notificazione e al susseguente giudizio immediato).

Si può aggiungere che questo indirizzo giurisprudenziale si collega al più generale principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552 c.p.p., comma 3, il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme (così Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999-01).

4. Posto che la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato spetta, nel caso in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, al tribunale, anche nel caso di invalidità della notifica, deve rilevarsi, nella specie, l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo a provvedere sulla richiesta proposta nell'interesse dell'odierno ricorrente.

Di conseguenza, l'ordinanza del 15 luglio 2020, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine avanzata nell'interesse di L.I.S. per proporre domanda di ammissione al giudizio abbreviato in relazione a decreto di giudizio immediato deve essere annullata, e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Palermo, quale giudice del dibattimento, in quanto giudice competente, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020